



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 117 / 2026

**OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DI INSEDIAMENTO PER ATTIVITA' COMMERCIALI
E ESPOSITIVE IN MERITO ALLA FIERA DI SETTEMBRE 2026**

IL RESPONSABILE

Visti:

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
- l'art. 11 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 114;
- la Legge 248/2006, come modificata dal D.Lgs 201/2011 convertito in Legge 214/2011;
- il D.L. 13.09.2012, n. 158 e convertito con L. 08.11.2012, n. 189;
- la L. 30.03.2001, n. 125;
- la risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 18512 del 04.02.2013;
- la lettera circolare n. 3350 del 26/03/2013 del Comando Provinciale di Vigili del Fuoco di Reggio nell'Emilia;
- l'Ordinanza sindacale relativa a norme di sicurezza da rispettare per impianti a gas GPL durante sagre, manifestazioni, mercati ed altro n. 16/2013;
- la circolare Ministeriale prot. N. 3794 del 12/03/2014;
- il Nuovo Codice della Strada;
- l'art. 50, comma 7 del T.U.E.L.;
- l'art. 28, comma 12 del d.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 il quale prevede che le Regioni determinano gli indirizzi in materia di orari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ferma restando la competenza in capo al Sindaco a fissare i medesimi;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 485 del 22/04/2013 che integra e modifica la delibera di Giunta regionale n. 1368 del 26/07/1999 la quale stabilisce al punto 3) che l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base dei seguenti indirizzi:
- Inizio delle vendite non prima delle ore 04:00;
- Fascia oraria di vendita non inferiore a 4 ore e non superiore a 20 ore giornaliere, anche frazionate;
- la L.R. 12/99 e successive modifiche ed integrazioni;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 28/05/2015, esecutiva a norma di legge, avente ad oggetto "Regolamento dei mercati e fiere del comune di Casalgrande" e successive modifiche dcc. n. 59/2019 e dcc n. 09/2020;
- la DGC n. 137 del 21/07/2026 avente oggetto: "DETERMINAZIONE IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DELLA FIERA DI SETTEMBRE ANNO 2026 - DEFINIZIONE GIORNATE



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

DI SVOLGIMENTO, APPROVAZIONE PROGRAMMA E AREE DI PERTINENZA.”

Ritenuto che le disposizioni in materia adottate con il presente provvedimento debbano essere imposte al rispetto degli operatori interessati ai fini del regolare svolgimento delle attività di vendita in generale, prevedendo anche le relative sanzioni in caso di inosservanza;

Vista l'ordinanza n. 113 del 03/09/2026 di regolamentazione della viabilità a Casalgrande capoluogo in occasione della tradizionale fiera di settembre 2026, periodo: dal 11/09/2026 al 13/09/2026, redatto dal Responsabile del Settore patrimonio e Lavori Pubblici del comune di Casalgrande;

DISPONE

che lo svolgimento delle attività commerciali durante la fiera di Casalgrande anno 2026, per la domenica 13/09/2026 avvengano nel rispetto dei seguenti punti:

COMMERCIO AREE PUBBLICHE PER VENERDÌ 11/09/2026

- i commercianti su aree pubbliche dovranno occupare i posti loro assegnati dalle ore 17,30 entro le ore 18,30 della giornata suddetta, non è consentito lasciare il proprio posteggio prima delle ore **23,00** lo stesso deve comunque essere lasciato libero dalle strutture o da mezzi entro le ore **24,00** per permettere la pulizia dell'area;
- l'attività commerciale deve avere inizio entro le ore 19,00;

COMMERCIO AREE PUBBLICHE PER SABATO 12/09/2026

- i commercianti su aree pubbliche dovranno occupare i posti loro assegnati dalle ore 17,30 entro le ore 18,30 della giornata suddetta, non è consentito lasciare il proprio posteggio prima delle ore **23,00** lo stesso deve comunque essere lasciato libero dalle strutture o da mezzi entro le ore **24,00** per permettere la pulizia dell'area;
- l'attività commerciale deve avere inizio entro le ore 19,00;

COMMERCIO AREE PUBBLICHE PER DOMENICA 13/09/2026

- i commercianti su aree pubbliche dovranno occupare i posti loro assegnati dalle ore 6,00 entro le ore **7.30** della giornata suddetta, non è consentito lasciare il proprio posteggio prima delle ore **22,00** lo stesso deve comunque essere lasciato libero dalle strutture o da mezzi entro le ore **23,30** per permettere la pulizia dell'area;
- l'attività commerciale deve avere inizio entro le ore **8.30**;
- è obbligatoria la presenza del titolare nel posteggio o suo collaboratore-dipendente, entro le 7.30, poiché alle ore **8.00** avrà inizio l'assegnazione dei posteggi rimasti liberi;
- chi non sarà presente entro le ore 7.30 perderà il diritto per l'intera giornata di fiera;
- chi lascerà il posteggio prima delle ore 19.30 perderà il diritto alla registrazione della presenza;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- in caso di maltempo i commercianti su aree pubbliche potranno lasciare libero il proprio posteggio dopo la registrazione della presenza effettuata dal Consorzio COM.RE;

- lo scarico delle merci e l'allestimento delle strutture da parte degli operatori titolari di posteggio, non potrà avvenire prima delle ore **6,00**;

- l'operatore che rifiuta il posteggio assegnato è considerato assente dalla manifestazione a tutti gli effetti.

DISPOSIZIONI GENERALI

- i titolari di posteggio dovranno rispettare quanto previsto dal vigente regolamento comunale della fiera;

- i concessionari di posteggio non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni;

- è vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto ad eccezione di audiovisivi o battitori purché non arrechino disturbo agli altri operatori;

- ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, perché il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe;

- è consentito agli operatori mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio;

- la pulizia dell'area mercatale occupata, e di quella adiacente al proprio posteggio, dovrà essere effettuata dagli operatori commerciali stessi, al termine dell'attività.

E' vietato, infatti, lasciare rifiuti di vario genere abbandonati sull'area del posteggio e/o nelle immediate vicinanze: questi dovranno invece essere chiusi in appositi sacchetti (o "imballati" nel caso di cassette o cartoni) e depositati negli appositi contenitori, ovvero in caso questi risultino pieni accatastati in ordine, posizionandoli in modo da non creare intralcio alla circolazione dei veicoli.

COMMERCIO AREE PRIVATE E PUBBLICI ESERCIZI

- gli operatori diversi dai commercianti su aree pubbliche, titolari di attività commerciali e pubblici esercizi, nell'ambito della zona interessata dalla Fiera di Casalgrande (Casalgrande Capoluogo), hanno facoltà di tenere aperti i loro esercizi in detti giorni;

- i titolari di attività commerciali potranno allestire all'esterno del proprio negozio piccoli banchetti per l'esposizione delle merci;

Per tutte le attività presenti alla fiera di Casalgrande è fatto divieto di:

- somministrazione di bevande superalcoliche su area pubblica (21°);

- vendita e somministrazione da parte dei pubblici esercizi, associazioni e degli esercenti commerciali di bevande alcoliche di qualunque gradazione ai minori di 18 anni;

- vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche **dalle ore 24.00**;

- somministrare bevande alcoliche (da 1,2° a 21°) dopo le ore 2,00;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- vendita per asporto di bevande di qualsiasi natura in vetro;
- abbandono di ogni tipo di rifiuto fuori dagli appositi raccoglitori per la nettezza urbana differenziata.
- Le attività che proseguono la somministrazione alcolici **anche dopo le ore 24.00**, devono mettere a disposizione della clientela un etilometro, di tipo precursore chimico o elettronico ed esporre in luogo ben visibile le tabelle che riportino la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica e le quantità espresse in centimetri cubici.
- Il volume degli intrattenimenti musicali non può essere elevato e dovranno essere evitate sovrapposizioni tra i vari punti musicali.

Tutto ciò premesso:

ORDINA

- di attuare quanto esposto in premessa;
- che gli operatori esercenti il commercio e le associazioni che svolgono l'attività su area pubblica utilizzando GPL possono avere un massimo di n. 2 bombole da 15 kg. cad.
- La distanza tra le bombole ed il filo fabbricato (porta di ingresso privato) deve essere non inferiore ad almeno mt. 1 e le stesse devono essere interdette al pubblico attraverso idonee misure di protezione.
- Per poter utilizzare gli impianti GPL il titolare dovrà produrre all'ufficio comunale competente, l'autocertificazione in merito al rispetto della normativa in materia, comprensiva di:
 - v dichiarazione di conformità rilasciata da personale abilitato alle norme UNI CIG 7131/99 e alle norme CEI per gli impianti elettrici e di terra provvisori eseguiti per l'occasione;
 - v certificazione del collaudo decennale a tenuta dei bidoni del g.p.l. e fattura di ultimo acquisto presso rivenditore autorizzato;
 - v rispetto delle disposizioni di cui alla circolare Ministeriale prot. n. 3794 del 12/03/2014, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Gli esercenti e le associazioni dovranno inoltre attenersi a quanto segue:

- possesso di un estintore a polvere da kg. 6 in regola con la revisione semestrale di efficienza, nonché una lampada di emergenza portatile di tipo ricaricabile;
- dovranno essere in possesso di certificato di corretto montaggio di eventuali impianti elettrici temporanei installati;
- non dovranno essere presenti nelle aree fruibili dal pubblico cavi elettrici, centraline o altre attrezzature che possano essere di intralcio o arrecare pericolo al pubblico;
- tutte le aree di preparazione dei cibi e le zone di allacciamento di apparecchi elettrici ed elettronici dovranno essere messe in sicurezza ed interdette al pubblico non specializzato;
- obbligo di ripristinare l'assetto dell'area a propria cura, nonché rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta entro le ore 24,00 del 11/09/2026 e del 12/09/2026 ad esclusione delle aree già preventivate nell'ordinanza n. 113 del 03/09/2026 (P.zza Costituzione);



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SANZIONI

1) Chi viola le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

Rimane salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni, anche penali, previste dalla normativa vigente, in particolare, per quanto riguarda la somministrazione di alcolici: l'esercente che somministra alcol ai minori di 16 anni o a infermi di mente è sanzionato con una pena dell'arresto fino ad un anno, prevedendo una tutela anche per i minori di anni 18, come previsto dall'art. 689 del codice penale.

Fermo restando la violazione penale nel caso i consumatori siano minori di anni 16, chiunque somministri bevande alcoliche a ragazzi di età compresa **tra i 16 e i 18 anni** soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro; se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro con la SOSPENSIONE dell'attività per tre mesi.

2) Sempre **per i minori di anni 18** è fatto DIVIETO DI VENDITA di bevande alcoliche: la sanzione amministrativa va da 250 a 1.000 euro; se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro con la SOSPENSIONE dell'attività per tre mesi.

3) La violazione delle prescrizioni relative alla vendita e/o alla somministrazione di alcolici comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 20.000.

4) Per gli esercenti che proseguono l'attività di somministrazione alcolici dopo le 24 non rispettando le prescrizioni in merito ad etilometri ed esposizione delle tabelle ministeriali è prevista una sanzione pecuniaria da € 300 a € 1.200.

DISPONE, INOLTRE

- che la presente ordinanza sia affissa all'Albo on-line;
- che sia resa nota al Corpo di Polizia Municipale, all'Arma dei Carabinieri, alla AUSL di riferimento e a chiunque altro sia deputato a farla osservare, intensificando i controlli anche a scopo preventivo.

Lì, 10/09/2026

IL RESPONSABILE
MAMMI MARGHERITA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013
